

Le casse di previdenza per i liberi professionisti: un ottimismo da rivedere

ONORATO CASTELLINO

1. Introduzione

Con una delega chiesta dal governo Ciampi nel novembre 1993 ed esercitata dal governo Berlusconi nel giugno 1994,¹ è stata disposta la privatizzazione di alcuni enti previdenziali. Per effetto di questa norma, gli enti hanno assunto le forme dell'associazione o della fondazione, tipiche di iniziative che impegnano soltanto gli associati e i fondatori, ma al tempo stesso il legislatore ha mantenuto ferme «le finalità istituzionali e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie a favore dei quali essi risultano costituiti».

Benché sfuggito all'attenzione dell'opinione pubblica e forse anche della maggioranza degli studiosi, il principio ispiratore di questa norma è a dir poco dirompente. Gli enti interessati sono infatti gestiti a *ripartizione*, e pertanto le attese degli iscritti di oggi hanno per unico fondamento² l'obbligo contributivo degli iscritti di domani. Come in ogni regime a ripartizione, quindi, si pone il problema dell'equità intergenerazionale, ossia del confronto fra ciò che le regole impongono e promettono a ciascuna delle diverse coorti che si susseguono sulla scena (dapprima del lavoro e poi del pensionamento).

È ben vero che, anche nei regimi pubblici, la scarsa preveggenza del legislatore e la sua debolezza verso gli elettori presenti hanno con-

□ Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, Dipartimento di scienze economiche e finanziarie "Giuseppe Prato", Torino.

¹ Cfr. artt. 32 e 33 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

² Salvo la poco più che simbolica riserva di cui si dirà fra breve.

dotto, in ogni paese e segnatamente nel nostro, a promesse eccessive e irragionevolmente prodighe verso alcune coorti, per poi costringere a dolorosi e contrastati processi di aggiustamento quando non è più stato possibile ignorare gli squilibri a cui quelle promesse avevano portato o stavano portando. La storia infinita delle riforme Amato e Dini, delle ulteriori correzioni approvate sotto il governo Prodi e delle discussioni che continuano ad accendere il mondo politico e sindacale ne è la prova evidente.

Se tuttavia, pur criticando la miopia del legislatore, non si può non riconoscere il diritto (e di chi se non suo?) a disciplinare la materia previdenziale imponendo regole applicabili anche alle generazioni future, desta perplessità, se non addirittura stupore, il trasferimento di questo diritto in capo a enti privatizzati.

La normativa del 1993-94 contiene, è ben vero, alcune limitazioni e cautele. In primo luogo, potevano accedere alla privatizzazione soltanto gli enti che non usufruivano di finanziamenti pubblici. Ma in questa norma si manifesta un'altra ingenua imprevidenza del legislatore. È infatti evidente che, ove in futuro un ente privatizzato si trovasse - per ipotesi - a soffrire di un sensibile calo di iscritti, la pressione per interventi in favore dei pensionati e pensionandi, e quel che più conta del sostanziale rispetto delle loro aspettative, finirebbe per incontrare appoggi sufficienti a trasferire sulla finanza pubblica l'onere di precedenti promesse private.

In secondo luogo, gli enti privatizzati sono tenuti ad «assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale»; con successiva disposizione si è precisato che «la stabilità delle gestioni è da ricondursi a un arco temporale non inferiore a 15 anni». ³ Deve essere inoltre accantonata una riserva non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. ⁴ Sono queste regole e questi vincoli sufficienti ad assicurare, al tempo

³ Cfr. art. 2, comma 2, del citato decreto n. 509, e art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il Ministero del lavoro esercita la vigilanza sugli enti in quanto è richiesta, in particolare, la sua approvazione delle deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni (art. 3 del decreto n. 509).

⁴ Art. 1, comma 4, del decreto n. 509. Benché già poco stringente, questo vincolo è stato ulteriormente (e inspiegabilmente) attenuato dall'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha congelato al livello del 1994 le cinque annualità di riferimento.

stesso, l'equilibrio finanziario e un'accettabile equità intergenerazionale?

2. Ambito dell'analisi

Gli enti interessati alla privatizzazione sono complessivamente sedici, e comprendono le dieci Casse di previdenza dei liberi professionisti. Sei di queste (avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri e architetti, ragionieri, veterinari) hanno ordinamenti simili, anche se non identici; quattro (consulenti del lavoro, farmacisti, medici e notai) si diversificano sensibilmente sia dalle altre sei, sia fra loro. Il presente studio, per non addentrarsi in una troppo minuta analisi normativa, si limita al gruppo delle sei Casse omogenee, ⁵ che annoverano circa 290.000 attivi e 60.000 pensionati. ⁶

Le caratteristiche comuni delle sei Casse possono così riassumersi:

- la loro istituzione è recente (tra il 1952 e il 1963); per di più, le norme che presiedono alla determinazione dei contributi e delle prestazioni sono state modificate nel tempo, e quelle attualmente in vigore datano da meno di due decenni;

- il numero degli iscritti ad alcune Casse ha registrato, negli anni Ottanta e Novanta, tassi di incremento elevatissimi (tra il 6 e il 9% annuo per avvocati, commercialisti, ingegneri e ragionieri);

- le Casse sono alimentate (oltre che dai proventi patrimoniali e da partite minori) dal contributo "soggettivo", commisurato al reddito IRPEF dell'iscritto, e dal contributo "integrativo", che si computa sul fatturato e grava sul committente ⁷ (cfr. l'Appendice);

⁵ Nell'ambito del Dipartimento di scienze economiche e finanziarie "G. Prato" dell'Università di Torino è peraltro stato formulato un più ampio progetto di ricerca che abbraccia tutti gli enti privatizzati.

⁶ Cfr. Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (1998), vol. 2, *passim*.

⁷ Anche sotto questo profilo la privatizzazione non può non destare perplessità, in quanto lascia agli enti la facoltà di imporre un onere molto simile a un tributo indiretto.

- la pensione è corrisposta (per ambedue i sessi) al compimento del 65° anno di età e viene determinata secondo un metodo "retributivo", ossia calcolando la media dei redditi IRPEF (rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo) degli ultimi dieci (ma in corso di graduale aumento a quindici) anni, e applicando a tale media, per ogni anno di anzianità, una percentuale decrescente a scaglioni (cfr. l'Appendice);

- in caso di continuazione dell'attività dopo il 65° anno di età, è prevista la liquidazione, con analogo metodo, di supplementi di pensione.

Le Casse sono ancora molto lontane da una situazione di regime. Il rapporto fra il numero dei pensionati e il numero degli attivi è infatti compresso dalla recente dinamica dei secondi, mentre l'importo medio delle pensioni in essere risente tuttora dei molti trattamenti liquidati secondo regole anteriori, assai meno generose delle attuali.

Le Casse si trovano quindi, oggi, nella possibilità di offrire elevatissimi tassi impliciti di rendimento e al tempo stesso di registrare un'eccedenza delle entrate sulle uscite. Questo lavoro si propone di accertare se le regole in materia di contributi e di prestazioni, da cui tale rendimento discende, possano permanere immutate anche lungo un indefinito futuro senza compromettere l'equilibrio finanziario delle Casse, o se sia invece opportuna una loro pronta revisione.

3. La situazione di regime

Ci si propone di determinare innanzitutto, per ciascuna Cassa, le caratteristiche della situazione di regime, intesa come *balanced growth*.

A tal fine sono necessarie alcune ipotesi, oltre che, per non entrare in una marea di dettagli i quali poco aggiungerebbero alla significatività dei risultati, alcune semplificazioni. Si è quindi operato assumendo quanto segue:

a) il flusso annuo degli ingressi (tutti a età 26) cresce nel tempo secondo tre ipotesi di tasso: 0, 1 e 2% annuo;

b) le uscite dalla collettività degli attivi si verificano soltanto per morte o per pensionamento per vecchiaia;⁸

c) le probabilità di sopravvivenza sono tratte dalle più recenti pubblicazioni dell'ISTAT;⁹

d) gli iscritti sono maschi e coniugati; la moglie (avente diritto alla pensione di reversibilità) ha un'età inferiore di tre anni a quella del marito;¹⁰

e) si considera, per ogni Cassa, la curva dei redditi medi per età (*cross section*) a essa propria; a ogni iscritto è attribuito il reddito medio della sua classe di età; si ipotizza inoltre una crescita dei redditi reali nel tempo (spostamento verso l'alto della *cross section*) al tasso annuo costante dell'1,5%;

f) il gettito dei contributi integrativi è fatto pari a una proporzione dei contributi soggettivi desunta dalla specifica esperienza di ciascuna Cassa;

g) la pensione è determinata secondo la normativa attuale (tenuto conto di eventuali modificazioni già deliberate anche se non ancora entrate in vigore, tra cui l'elevazione a 15 anni del periodo di computo della media dei redditi);

h) i calcoli sono effettuati in lire 1996, assumendo i valori monetari degli scaglioni previsti per tale anno.

La metodologia è ovviamente applicabile, tenuto conto delle sue specificità, a ciascuna Cassa. Sino a oggi, peraltro, è stato possibile disporre della *cross section* dei redditi soltanto per avvocati, commercialisti e ingegneri; la tabella 1 espone i risultati ottenuti per queste tre Casse.¹¹

⁸ Si trascurano quindi le uscite per invalidità, inabilità e anzianità trentacinquennale (e le corrispondenti pensioni) e per cambio di attività; si trascurano pure, per semplicità, le pensioni a superstiti di attivo.

⁹ ISTAT (1997, pp. 48-49).

¹⁰ La partecipazione femminile alle professioni è oggi elevata, ma in prima approssimazione la maggiore longevità delle donne può considerarsi compensata, ai fini del calcolo della spesa per prestazioni, dalla minore probabilità di lasciare il coniuge superstite.

¹¹ Le classi di età tra i 65 e i 69 anni compiuti sono computate sia tra gli attivi, sia tra i pensionati. I valori monetari sono espressi in miliardi di lire 1996.

Il numero degli attivi e dei pensionati corrisponde a un numero di iscrizioni, 60 anni prima, pari a 2000 per gli avvocati e gli ingegneri e a 800 per i commercialisti.

TABELLA I

LA SITUAZIONE DI REGIME
(contributi e prestazioni: miliardi di lire 1996)

	Tasso di variazione delle iscrizioni (in %)			Per confronto	
	0	1%	2%	1997	2008
<i>Avvocati</i>					
Attivi	82.150	122.458	184.566	70.000	n.d.
Pensionati "standard"	34.419	37.888	41.925	14.500	n.d.
Pensionati/attivi (%)	41,9	30,9	22,7	20,7	n.d.
Contributi	834	1.170	1.655	502	736
Prestazioni	2.201	2.440	2.718	440	1.144
Contributi/prestazioni (%)	37,9	48,0	60,9	114,1	64,3
<i>Commercialisti</i>					
Attivi	32.860	48.983	73.826	27.000	30.000
Pensionati "standard"	13.768	15.155	16.770	2.460	4.088
Pensionati/attivi (%)	41,9	30,9	22,7	9,1	13,6
Contributi	369	536	786	177	432
Prestazioni	1.104	1.224	1.363	72	364
Contributi/prestazioni (%)	33,4	43,8	57,7	245,8	118,7
<i>Ingegneri</i>					
Attivi	82.151	122.458	184.566	68.400	n.d.
Pensionati "standard"	34.419	37.888	41.925	11.020	n.d.
Pensionati/attivi (%)	41,9	30,9	22,7	16,11	n.d.
Contributi	527	751	1.078	313	357
Prestazioni	1.395	1.546	1.722	210	721
Contributi/prestazioni (%)	37,8	48,6	62,6	149,0	49,5

Queste scale sono state arbitrariamente scelte in modo che, in corrispondenza di un tasso di variazione nullo, il numero degli iscritti a regime sia di poco superiore, per ciascuna Cassa, a quello registrato nel 1997. I "pensionati standard" sono definiti moltiplicando per 0,6 il numero dei superstiti (e per le ultime due colonne anche degli invalidi).

La *cross section* dei redditi è stata tratta, per gli avvocati, da D.D. (1997, p. 48) (fasce di età); per i commercialisti (singoli anni) da Ercoli (1977, tavola 5); per gli ingegneri, da una tabella fornita dalla Cassa, per fasce di età (e per di più con il raggruppamento in un'unica fascia di tutte le età maggiori di 45). Nel primo e nel terzo caso si sono stimati i valori per singole età, con riserva di ripetere i calcoli se verranno forniti dati più analitici.

Il rapporto tra il gettito dei contributi integrativi e quello dei contributi soggettivi è ricavato, per i commercialisti (0,9) e per gli ingegneri (0,4), dalle relazioni attuariali; per gli avvocati (0,26) dalla *Relazione generale sulla situazione economica del Paese* (1996, vol. III, p. 48).

Si sono in ogni caso considerate due liquidazioni di supplementi di pensione, all'età di 67 e all'età di 70 anni, come previsto per gli avvocati e (con provvedimento in corso di approvazione ministeriale) i commercialisti; si è trascurato il fatto che per gli ingegneri è contemplato un supplemento ogni biennio.

I dati al 1997 sono tratti da Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (1998), *passim*; le previsioni al 2011 (al 2008 per gli avvocati) dalle relazioni attuariali.

Per tutte e tre le Casse, la situazione di regime appare dunque insostenibile anche nell'ipotesi più ottimistica (iscrizioni crescenti del 2% annuo), nella quale i contributi non coprirebbero più del 58-63% delle prestazioni, e ancor più nelle altre ipotesi. È però necessario esaminare tre possibili obiezioni alla metodologia seguita e all'interpretazione dei risultati.¹²

In primo luogo, potrebbe osservarsi che le situazioni esaminate sono meramente ipotetiche, perché suppongono un flusso regolare (costante o crescente a tasso costante) di iscrizioni, mentre nella realtà queste ultime, come dimostra l'esperienza, oscillano irregolarmente.

È agevole rispondere che un *flusso* di iscrizioni crescente nel tempo a tasso costante (eventualmente nullo) implica a regime, ferme restando le tavole di mortalità, uno *stock* di iscritti e di pensionati crescenti al medesimo tasso. Orbene, ai fini del confronto tra le prestazioni e il gettito contributivo di ciascun anno, ciò che sostanzialmente rileva è il rapporto corrente tra gli stock dei pensionati e degli attivi. L'ipotesi di costanza del tasso di variazione dei flussi può quindi essere abbandonata senza che i risultati di ciascuna simulazione (0, 1 o 2%) perdano il loro significato, purché lo si riferisca a una situazione in cui il rapporto tra gli stock (pensionati/iscritti) è pari a quello proprio di tale simulazione.¹³

In secondo luogo, si potrebbe opporre che anche l'ipotesi di una crescita del 2% è troppo pessimistica, perché negli ultimi due decenni, come già si è ricordato, si sono registrati tassi annui di aumento dello stock di iscritti pari o superiori al 6%. L'impetuosa dinamica verificatasi in molte Casse a partire dal 1995 appare però almeno in parte dovuta a eventi di natura eccezionale e non ripetibile.¹⁴ Inoltre, tassi di aumento degli iscritti simili a quelli registrati nei due passati decenni, che venissero estrapolati per il prossimo mezzo secolo sullo sfondo di

¹² Si deve inoltre osservare che, attribuendo a ogni iscritto il reddito medio della sua classe di età, si perdono alcuni effetti (così sui contributi come sulle prestazioni) delle aliquote a scaglioni.

¹³ A ben vedere, poiché ai pensionati (attivi) di ciascuna classe di età corrisponde un diverso livello di pensione (reddito), la storia passata delle iscrizioni, anche a parità di stock di pensionati e di attivi, influisce, attraverso la loro composizione per età, sull'importo dei contributi e delle prestazioni. L'affermazione del testo va quindi intesa come una prima, ma ai fini del presente studio accettabile, approssimazione.

¹⁴ Un forte incentivo a iscriversi è infatti derivato dall'introduzione nel 1995 (per chi esercitasse un'attività professionale senza iscrizione a una Cassa) del contributo del 10% all'INPS, che offre rendimenti impliciti assai inferiori a quelli delle Casse. Per i dottori commercialisti ha inoltre operato l'addensarsi della partecipazione agli esami di abilitazione alla vigilia dell'entrata in vigore delle norme sul tirocinio.

una popolazione lavorativa complessivamente in diminuzione, implicherebbero un irrealistico aumento dell'incidenza delle libere professioni sull'occupazione totale.¹⁵

In terzo luogo, si può sostenere che le cifre sono incomplete perché non tengono conto del patrimonio che nel frattempo (ossia prima di raggiungere la situazione di regime) potrebbe essere accumulato dalle Casse e del corrispondente reddito. Ma anche a questa argomentazione è agevole obiettare che, nell'ipotesi più favorevole (dinamica del 2%), il disavanzo a regime è pari a circa il 40% delle prestazioni. Al tasso di rendimento reale del 4%, ciò implicherebbe un patrimonio pari a circa 10 volte le prestazioni (e di oltre 13 volte al tasso del 3%).¹⁶

Dalle relazioni attuariali si desume che il rapporto patrimonio/prestazioni si commisura nel 1997, e si prevede si collochi nel 2008-11, rispettivamente ai seguenti valori:

Avvocati	6,5	2,6
Commercialisti	21,6	13,6
Ingegneri	12,0	6,0

Come si vede, la dinamica del rapporto è nettamente orientata alla diminuzione e, estrapolandola al decennio o ai due decenni successivi (come è lecito fare vista la tendenza all'aumento del rapporto pensionati/attivi), ne è prevedibile l'azzeramento anche nel caso dei commercialisti, che fronteggeranno un'onda di piena dei pensionamenti nel decennio 2020-30. Non sembra quindi possibile fare conto sui redditi patrimoniali per compensare l'eccedenza delle prestazioni sul gettito contributivo.

4. Un altro punto di vista

È significativo valutare la generosità del trattamento che le Casse offrono ai propri iscritti.¹⁷ Capitalizzando all'età di 65 anni i contributi

¹⁵ Al tasso di crescita del 5% annuo, i 290.000 iscritti delle sei Casse diventerebbero, dopo mezzo secolo, 3.325.000!

¹⁶ Assumiamo i due tassi come rappresentativi del rendimento reale che le Casse potrebbero ragionevolmente proporsi come obiettivo.

¹⁷ *Rectius*: a un iscritto il cui reddito eguagli ogni anno la media della sua classe di età. Dinamiche individuali diverse dalla media e livelli distanti dalla media possono

versati da un iscritto (compresi gli integrativi), e scontando alla stessa età i residui contributi (corrispondenti alle età comprese tra i 65 e i 69 anni compiuti) e il valore attuale della pensione e dei due supplementi (inclusa la reversibilità), si hanno, con riferimento alle stesse ipotesi già utilizzate per la costruzione della tabella 1, i valori della tabella 2.¹⁸

TABELLA 2

MONTANTE DEI CONTRIBUTI E VALORE ATTUALE DELLA PENSIONE
(situazione di regime; importi in milioni di lire 1996)

Tasso di interesse reale (%)	Avvocati		Commercialisti		Ingegneri	
	Montante	Valore attuale	Montante	Valore attuale	Montante	Valore attuale
3	560	1.157	632	1.443	351	726
4	641	1.052	750	1.313	409	661
Tasso implicito di rendimento (%)	6,1		6,0		5,9	

Il valore della pensione supera quindi il montante contributivo di oltre il 100% al tasso del 3%, e del 60-75% al tasso del 4%; le Casse offrono un tasso reale implicito che si colloca attorno al 6%. Tutte queste misure forniscono una chiara valutazione della generosità degli ordinamenti delle Casse. Come è noto, tuttavia, l'equilibrio della ripartizione è compatibile con un rendimento pari a $n + g$, dove n è il tasso di aumento della popolazione attiva e g quello del reddito medio. Accettando per g il valore assunto nei precedenti calcoli (1,5%), la normativa delle Casse è implicitamente costruita sulla previsione $n = 4,5%$, previsione che, come già si è osservato, non può essere considerata realistica.

(soprattutto nel caso di avvocati e ingegneri, per i quali gli scaglioni di calcolo della pensione hanno un "tetto" oltre il quale i contributi eventualmente versati hanno rendimento nullo) generare tassi impliciti alquanto diversi (spesso in modo del tutto casuale e non correlato con alcun criterio di equità redistributiva).

¹⁸ Si considera un iscritto che all'età di 65 anni percepisca il reddito reale dei 65enni del 1996, e negli anni precedenti (successivi) abbia goduto (godrà) dei redditi della corrispondente età inseriti su un'ipotesi di aumento (o, procedendo all'indietro, di diminuzione) dei redditi reali al tasso dell'1,5% annuo.

5. L'inevitabile agenda

Nelle pagine precedenti si è adottato, per la previsione degli andamenti delle gestioni considerate, un metodo consistente nello studiare una situazione di regime, mostrando poi come le Casse non possano accumulare, prima del raggiungimento di tale situazione, un patrimonio sufficiente a sanare lo squilibrio tra prestazioni e contributi.

Questa metodologia potrà essere raffinata con una previsione più attenta, che, per il periodo transitorio, proceda dall'iniziale composizione per età dello stock degli attivi e dei pensionati e ne segua l'evoluzione nel tempo. I calcoli potranno inoltre essere rivisti se verranno fornite informazioni più precise sulla progressione dei redditi per singole classi di età. È tuttavia estremamente improbabile che queste revisioni modifichino nella sostanza il precedente messaggio.

È inoltre importante rilevare che la tabella 1 sottostima i disavanzi per effetto dell'adozione delle tavole di mortalità ISTAT al 1994, mentre uno studio del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato (1995, pp. 24-26) suggerisce la previsione che, tra il 1990 e il 2050, la vita attesa alla nascita passi da 73,5 a 79,5 anni per i maschi e da 80,2 a 85,7 anni per le femmine, con ovvio aggravamento dell'onere delle pensioni.¹⁹ Per di più, la sopravvivenza degli individui è positivamente correlata con le loro condizioni socio-economiche, mediamente ben superiori, per i professionisti, a quelle della popolazione generale.

Le perplessità e i dubbi avanzati all'inizio di queste pagine sui rischi della privatizzazione appaiono dunque pienamente fondati. La prospettiva di quindici anni, a cui le valutazioni attuariali delle Casse usano riferirsi limitandosi al rispetto del minimo di legge, è assolutamente insufficiente per illuminare scelte – quali quelle attinenti alla formulazione e alla revisione dei regolamenti di un ente previdenziale – che proiettano i loro effetti sui successivi 60-70 anni: quanti ne intercorrono fra l'ingresso di un iscritto e il termine del periodo di godimento (anche in capo al titolare della reversibilità) delle prestazioni.

¹⁹ Non sono inoltre state considerate le pensioni di anzianità, di inabilità, di invalidità e ai superstiti di assicurato (omissione soltanto parzialmente compensata dalle mancate uscite dal novero dei contribuenti per le prime tre causali) né le spese di amministrazione (che, secondo le previsioni attuariali disponibili, nel 2008-11 si commisureranno al 6% circa dell'importo delle pensioni per i commercialisti e gli ingegneri e al 2,3% per gli avvocati).

L'esperienza dei regimi previdenziali dei dipendenti pubblici e privati e dei lavoratori autonomi dimostra che, quando pure si sia presa coscienza di un grave squilibrio finanziario, le misure correttive – per la tutela costituzionale dei “diritti acquisiti” e comunque per la riluttanza del legislatore a inimicarsi le fasce elettorali pensionate e pensionande – non possono incidere significativamente sui trattamenti in essere e nemmeno sulle regole di liquidazione applicabili negli anni prossimi; è del tutto probabile che simili ostacoli impedirebbero un immediato aggiustamento anche a una Cassa privatizzata.

Se poi, per pura ipotesi, fosse invece attuabile, l'aggiustamento immediato si risolverebbe in una iniqua disparità di trattamento fra le classi di età che avessero goduto della precedente normativa e quelle sottoposte alle regole nuove, le quali, per essere efficaci nel ristabilire l'equilibrio finanziario, dovrebbero prevedere drastiche modificazioni *in peius*.

Guardando, in particolare, al futuro delle tre Casse esaminate in questo studio al di là del troppo breve quindicennio, vi si intravedono con certezza – ove l'attuale normativa resti immutata – l'esaurimento del patrimonio e la formazione di rilevantissimi disavanzi. I due fenomeni sarebbero ritardati nel tempo, ma aggravati nella misura finale, se nei prossimi anni si verificasse ancora un sensibile aumento degli iscritti.

Inoltre, anche in assenza di specifiche valutazioni per le altre tre Casse omogenee a quelle considerate (geometri, ragionieri, veterinari), valutazioni che verranno compiute non appena esse forniranno gli elementi necessari, è facile intuire come, data la similitudine fra le normative, anch'esse muovano verso una situazione largamente deficitaria.

È pertanto necessario *intervenire sin d'ora* con un radicale ripensamento delle norme che disciplinano la contribuzione e la liquidazione delle pensioni.

I possibili interventi, a partire dai più blandi (e quindi insufficienti a risolvere lo squilibrio futuro) per procedere via via verso i più radicali, possono così indicarsi:

a) ulteriore aumento (da 15 a 20 anni e progressivamente, come prevedeva la riforma Amato per il regime generale, all'intera vita lavorativa) del periodo di calcolo della media reddituale;

b) ritorno immediato alle aliquote di contribuzione soggettiva del 10 e del 3% anche per quelle Casse (commercialisti, geometri, ragionieri) che, pur avendole per qualche tempo applicate, le hanno poi ridotte sull'onda dell'ottimismo dettato dagli andamenti di breve periodo; e reciprocamente ritorno ad aliquote di liquidazione della pensione che, come in precedenza, abbiano per limite superiore l'1,75% anche per quelle Casse che le hanno recentemente elevate;

c) applicazione immediata del "metodo contributivo", quale introdotto dalla riforma Dini per i regimi pensionistici generali, al calcolo dei supplementi di pensione;²⁰

d) applicazione "pro rata", ossia limitatamente alle anzianità maturande a partire dalla deliberazione di modifica, del metodo contributivo anche alla liquidazione principale.²¹

Questi suggerimenti, ancorché suonino severi, sono pienamente giustificati dalle previsioni sintetizzate nella tabella 1. Alcuni appelli a una politica di maggiore rigore sono reperibili anche nei documenti delle Casse:²² i risultati qui esposti mostrano quanto essa sia necessaria e urgente.

Appare inoltre opportuno che, qualora le Casse non prendano a breve termine i necessari provvedimenti di aumento dei contributi e di revisione delle formule di liquidazione, il legislatore intervenga con disposizioni normative, quanto meno imponendo che l'equilibrio finanziario sia assicurato entro un orizzonte ben più ampio dei quindici anni attualmente previsti. Questo intervento sarebbe largamente giu-

²⁰ Ai fini di tale calcolo, il contributo soggettivo versato in ciascun anno da un iscritto può essere maggiorato della percentuale corrispondente all'incidenza, in tale anno, del gettito dei contributi integrativi sul gettito dei contributi soggettivi. La precisazione vale anche per il successivo punto d).

²¹ L'adozione del metodo contributivo anche da parte delle Casse è prospettata, sia pure con formula non precettiva, dall'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini).

²² Si vedano i riferimenti ai «rischi propri dei sistemi a ripartizione con liquidazione dei trattamenti in base al criterio retributivo, che proiettano sulle future generazioni il rischio di pesanti oneri» (Mariani Marini 1997, p. 36) e al «dibattito in corso sulla opportunità di introdurre o meno, anche nella previdenza dei liberi professionisti, il sistema contributivo di calcolo delle pensioni» (Carbone 1998, p. 37); si vedano altresì Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti (1997, p. 5: «la Cassa deve tendere sempre più a conformare la consistenza delle proprie riserve ai parametri che governano i regimi gestionali a capitalizzazione, sia per ragioni di sicurezza che per un corretto rapporto sinallagmatico tra contributi e prestazioni»); e, con linguaggio più sfumato, Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti (1998, p. 8).

stificato dalla finalità di evitare sia un'iniqua disparità di trattamento fra coorti sia, in un futuro non lontano, il rischio di dover coprire con finanziamenti pubblici i disavanzi che si verrebbero inevitabilmente a formare.

APPENDICE

ALIQUOTE PER CONTRIBUTI E PRESTAZIONI^a
(valori 1977 in migliaia di lire)

Cassa	Contr. soggettivo	Contr. integr.	Pensione
Avvocati	10% sino a 129.200 3% oltre	2%	1,75% sino a 64.600 1,50% sino a 96.800 1,30% sino a 113.000 1,15% sino a 129.200
Commercialisti	6% sino a 83.900 2% oltre	2%	2% sino a 83.900 0,6% oltre
Geometri	7% sino a 128.400 3% oltre 2,1% solidarietà	2%	2% sino a 30.000 1,75% sino a 66.800 1,50% sino a 100.000 1,10% sino a 116.900 0,70% sino a 133.400
Ingegneri	10% sino a 120.400 ^b 3% oltre	2%	2% sino a 62.500 1,71% sino a 93.900 1,43% sino a 109.700 1,14% sino a 125.100
Ragionieri	6% sino a 63.600 3% sino a 100.000 ^c 2% oltre	2%	2% sino a 53.900 1,30% sino a 85.000 0,65% oltre
Veterinari	10% sino a 53.900 3% oltre 3% solidarietà	2%	2% sino a 57.900 1,71% sino a 86.700 1,43% sino a 101.300 1,14% oltre

^a Gli scaglioni sono annualmente indicizzati.

^b Aliquota già deliberata, che entrerà in vigore soltanto a partire dal 1° 1.1999; attualmente si applica l'aliquota del 6%.

^c Aliquota entrata in vigore a partire dal 1° 1.1998; nel 1997 si è applicata, sopra i 63,6 milioni, l'aliquota dell'1,8%.

BIBLIOGRAFIA

- CARBONE, L. (1998), "Il futuro delle Casse privatizzate", *La previdenza forense*, n. 1, pp. 37-38.
- CASSA DI PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (1997), *Relazione sulla gestione 1996*, Roma.
- CASSA DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI (1998), *Relazione e bilancio consuntivo 1997*, Roma.
- D.D. (1997), "Redditi degli avvocati e fasce di età", *La previdenza forense*, n. 1, pp. 46-49.
- DONELLA, D. (1996), "Il bilancio tecnico", *La previdenza forense*, n. 2, pp. 45-49.
- ERCOLI, R. (1997), "Cassa Nazionale di previdenza a favore dei dottori commercialisti - Valutazioni economico finanziarie", ottobre, Roma.
- ISTAT (1997), *Annuario Statistico Italiano 1997*, Roma.
- MARIANI MARINI, A. (1997), "Enti privatizzati: ombre sul futuro", *La previdenza forense*, n. 1, pp. 36-37.
- MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (1995), *Tendenze evolutive della popolazione italiana - Un'analisi per sesso, età e regione (1994-2044)*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma.
- NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PREVIDENZIALE (1998), *Analisi del sistema pensionistico obbligatorio: i dati di base e gli indicatori di gestione*, maggio, Roma.
- Relazione generale sulla situazione economica del paese (1996)*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1997.